

REGOLAMENTO

- FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNI -

Art. 1

Il Fondo Integrazione Malattia e Infortuni (abbreviato FIMI) per i lavoratori agricoli prevede la erogazione delle indennità integrative a quelle di legge – malattia e/o infortuni . Aderiscono al FIMI anche i lavoratori OTI e OTD dipendenti dell'Ufficio Territoriale per Biodiversità che applicano il protocollo aggiuntivo al CCNL operai forestali per i dipendenti dell'ex ASFD oggi Ufficio Territoriale per le Biodiversità ; nel presente regolamento con la voce “lavoratori agricoli” si intendono, pertanto, anche i dipendenti del settore operai dall'Amministrazione Forestale.

In caso che la disponibilità finanziaria del FIMI lo permetta potranno essere previsti, sempre con apposita delibera del Comitato di gestione, altri tipi di integrazioni e contributi.

Art. 2

Gli aventi diritto sono: Operai a Tempo Indeterminato (OTI – salariati fissi) – Operai a Tempo Determinato (OTD – braccianti) – Compartecipanti – Piccoli Coloni che lavorano alle dipendenze di aziende agricole e dell'Ufficio Territoriale per le Biodiversità della provincia di Cosenza.

Art. 3

Le integrazioni FIMI verranno erogate esclusivamente ai lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici della provincia di Cosenza ed abbiano lavorato presso aziende ubicate nella provincia di Cosenza.

Le integrazioni FIMI non competono ai lavoratori di altri settori o che usufruiscono delle integrazioni da parte di altri organismi.

Art. 4

Ai sensi del punto a) dell'Art.5 dello Statuto il Fondo Integrazione Malattia e Infortuni è formato da un contributo fissato in percentuale da calcolarsi sul salario effettivo corrisposto e dichiarato dai singoli datori di lavoro per ciascun trimestre agli operai a tempo indeterminato; per gli operai a tempo determinato il contributo è fissato nella stessa percentuale da calcolarsi sul salario medio convenzionale stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

La percentuale del contributo è stabilita nello 0,60% da suddividere in eguale misura a carico dei datori di lavoro (0,30%) ed a carico dei lavoratori (0,30%).

La percentuale del contributo a carico dei lavoratori dipendenti dell'Ufficio Territoriale per le Biodiversità è stabilito nel 0,40% della retribuzione e sarà versato direttamente al FIMI dal datore di lavoro in base a quanto stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 5

Il contributo giornaliero di cui all'art.4 dovuto dai datori di lavoro operanti in provincia indipendentemente dalle eventuali esenzioni di legge per il pagamento dei contributi agricoli unificati; la esazione con delibera del Comitato di gestione del FIMI, può essere effettuata direttamente o affidata al Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale con la sottoscrizione di apposita convenzione. La base di commisurazione viene riferita al numero di giornate accertate dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale per gli operai a tempo determinato ed alle retribuzioni effettive per operai a tempo indeterminato,

Art. 6

I contributi di cui all' Art. 4, riscossi direttamente dall'INPS, dovranno affluire, al netto delle spese, in apposito conto corrente bancario intestato al "Fondo Integrazione Malattia e Infortuni di Cosenza".

Art. 7

Il pagamento dei contributi FIMI viene effettuato con i bollettini inviati o dall'INPS di Cosenza, se è stata stipulata la convenzione tra il FIMI e dall'INPS o direttamente dal FIMI alle ditte che risultano iscritte negli elenchi matricola, cioè a quelle aziende ed Enti che hanno denunciato alle rispettive scadenze di aver avuto manodopera agricola alle proprie dipendenze."

Alle ditte inadempienti viene inviato un sollecito per il pagamento dei contributi. Il Comitato di Gestione del FIMI verifica l'avvenuto versamento dei contributi.

Art. 8

L'imposizione dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori segue l'anno solare con inizio dal 1° gennaio di ciascun anno.

Art. 9

Il gettito contributivo di cui all'art.4, al netto delle spese necessarie al funzionamento del FIMI, è destinato alle prestazioni integrative di cui all'art.2.

Art. 10

Il lavoratore per poter usufruire della integrazione della indennità di malattia e/o infortunio deve presentare apposita domanda al FIMI con accluso il documento ricevuto dall'INPS o dall'INAIL attestante il numero di giornate indennizzate dai predetti Istituti.

Art. 11

La domanda deve contenere: (modulo allegato)

- Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica: OTI (comune-qualificato – specializzato)
- OTD, piccolo colono, partecipante.
- Periodo di malattia e/o infortunio.
- Ditta presso la quale ha lavorato con l'indicazione esatta dell'indirizzo risultante dall'INPS.

Art. 12

La domanda deve essere presentata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di liquidazione della indennità da parte dell'INPS o dall'INAIL riportata sul talloncino.

Il predetto termine è perentorio.

La data di presentazione della domanda presa in considerazione è quella di spedizione, risultante dal timbro postale o quella di consegna, se presentata direttamente.

Art.13

Elemento determinante per la liquidazione delle domande di integrazione è il versamento dei contributi FIMI da parte dei lavoratori dipendenti dall'Ufficio Territoriale per le Biodiversità e delle ditte presso le quali i lavoratori hanno prestato la loro opera.

Art. 14

Il Comitato di gestione del FIMI accerta i dati sopracitati e verifica presso l'INPS se la ditta ha regolarmente denunciato di avere avuto alle proprie dipendenze il lavoratore nell'anno in cui si riferisce la domanda di integrazione e se ha versato i contributi FIMI.

Art. 15

L'importo della integrazione delle indennità di malattia e/o infortunio, da liquidarsi ai lavoratori agricoli e ai lavoratori dipendenti dall'Ufficio Territoriale per le Biodiversità indennizzati dall'INPS o dall'INAIL, è fissato, con delibera del Comitato di gestione del FIMI, in base alle disponibilità finanziarie.

Art. 16

L'importo giornaliero della integrazione FIMI potrà essere conosciuto dopo che sarà completato l'incasso dei contributi FIMI e detratte le spese necessarie al suo funzionamento per l'anno di riferimento, quindi, la somma rimanente verrà divisa per il totale delle giornate di malattia e/o infortunio indennizzate dall'INPS e dall'INAIL e per le quali è stata presentata domanda di integrazione FIMI ed in possesso dei requisiti in precedenza descritti.

Art. 17

Fermo restando quanto specificato nell'art.16, in caso di malattia la integrazione corrisposta dal FIMI :

- agli operai agricoli a tempo indeterminato (salariati fissi) non potrà superare tra indennità di legge (nazionale e regionale) ed integrazione, un trattamento indicato nella misura dell'80% del salario tabellare provinciale, riferito alla qualifica di appartenenza, in vigore al 1° gennaio dell'anno dell'integrazione da liquidare;
- mentre agli operai a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti, la integrazione da parte del FIMI, non potrà superare tra indennità di legge (nazionale e regionale) ed integrazione, l'80% del salario medio convenzionale previsto dai decreti ministeriali dell'anno dell'integrazione da liquidare.

Art. 18

Confermando quanto descritto nell'art.16, in caso di infortunio la integrazione corrisposta dal FIMI :

- agli operai agricoli a tempo indeterminato, non potrà superare un trattamento, tra indennità di legge ed integrazione, indicata nella misura dell'80% del salario tabellare provinciale, riferito alla qualifica di appartenenza, in vigore al 1° gennaio dell'anno dell'integrazione da liquidare, fino al 15° giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall'INAIL e successivamente dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge ed il salario tabellare provinciale, riferito alla categoria di appartenenza, in vigore al 1° gennaio dell'anno dell'integrazione da liquidare;
- mentre agli operai a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti, nel caso di infortunio sul lavoro la integrazione non potrà superare, tra indennità di legge ed integrazione stessa, un trattamento pari all'80% del salario medio

convenzionale previsto dai decreti ministeriali dell'anno delle integrazioni da liquidare.

Art. 19

La integrazione della indennità di malattia e/o infortunio è corrisposta per un limite di 25 (venticinque) giorni per anno.

Art. 20

E' esclusa dalla integrazione FIMI, la indennità di maternità che già raggiunge l'80% della retribuzione ai sensi dell'art.15 della legge n.1204/71.

In caso di modifica delle leggi vigenti il Comitato di Gestione del FIMI riesaminerà la attuale decisione.

Art. 21

Per i periodi di malattia o di infortunio che interessano, in modo continuato, due o più anni solari, è preso in considerazione l'anno di inizio della infermità e ad esso si applica la normativa descritta nel presente regolamento.

Art. 22

Delle domande respinte il FIMI, nel darne motivata comunicazione agli interessati, consente loro di produrre eventuali osservazioni documentate le quali saranno oggetto di insindacabile giudizio da parte del Fondo stesso attraverso il Comitato di Gestione.

Art. 23

Per quanto non previsto o solo parzialmente previsto dal presente regolamento, ovvero per le modifiche che si rendessero necessarie, deciderà con propria delibera il comitato di gestione del FIMI.

RIASSUNTO DEI PRINCIPALI PUNTI DEL REGOLAMENTO FIMI

Aventi diritto:

Operai a Tempo Indeterminato (OTI – salariati fissi)

Operai a Tempo Determinato (OTD – braccianti)

OTI e OTD dipendenti dell'Ufficio Territoriale per le Biodiversità

Piccoli coloni e compartecipanti

La domanda è in regola:

- se contiene:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica: OTI (comune – qualificato- specializzato) OTD, e dipendenti dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità piccolo colono, compartecipante.

b) Periodo di malattia e/o infortunio;

c) ditta presso la quale ha lavorato con l'indicazione esatte dell'indirizzo risultante all'INPS.

- se presentata entro 45 giorni.

- se la ditta indicata ha denunciato all'INPS il dipendente e se ha versato i contributi FIMI.

Esclusi dal diritto:

- con domanda non in regola;

- indennità di maternità;

- lavoratore in altri settori;

- integrazione liquidata da altri Organismi;

- aver lavorato in aziende fuori della provincia di Cosenza.

Tipi di indennità da integrare:

- Malattia;

- Infortunio

Fino al limite massimo di 25 giorni per anno.

